

**Tribunale Ordinario di Pescara**

Verbale di udienza

All'udienza del 21/05/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 2434/2024**

E' presente per l'opponente l'Avv. R. P. anche in sostituzione e per delega dell'Avv. M. P., il quale si riporta ad ogni propria difesa. Contesta l'affermazione contenuta nelle note conclusive di parte opposta: "tutte le clausole sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore e l'assetto contrattuale complessivo è tale da annullare ogni squilibrio a scapito del fideiussore consumatore" siccome non è stata fornita alcuna prova sul punto. Evidenzia, altresì, che le questioni trattate nel presente giudizio non riguardano le condizioni economiche del contratto (sulle quali controparte si dilunga, invece, nella difesa), bensì la nullità parziale del contratto riferita alle pattuizioni generali di esso e precipuamente gli artt. 6-7. Con riferimento alle note di messa in mora/revoca del beneficio del termine/recesso dal rapporto bancario depositate da controparte, si evidenzia che: la nota dell'01.12.2017 non è -neppure nel frontespizio - indirizzata a M. D. e comunque non risulta ad esso recapitata; la lettera di sola messa in mora del 19.07.17 non risulta recapitata all'opponente; la lettera del 21.03.19 si riferisce esclusivamente ad un conto corrente bancario che non è oggetto del provvedimento monitorio ed è una nota in cui si invitano le parti a prendere contatti con la banca, non costituendo, quindi, prova del momento in cui l'obbligazione risulterebbe scaduta. Si insiste quindi per l'accoglimento dell'opposizione.

Per S. N. srl è presente l'avv. S. S., in sostituzione degli avv.ti F. L. e A. M. la quale impugna e contesta la comparsa conclusionale e le odierne deduzioni di controparte, riportandosi alla propria e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursileo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2434/2024 R.G.

TRA

M. D. (c.f. ...), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. M. P. e dall'Avv. R. P., come da mandato in atti;

-ATTORE-

E

S. N. S.R.L. per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, P. C. S. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. M. e F. L., come da procura in atti;

-CONVENUTA-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, M. D., nella qualità di fideiussore di M. E. fino all'importo di € 30.000,00, ha fatto opposizione al d.i. n. 771/2024, con il quale il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di €. 37.086,90 quale somma residua dovuta in forza del mutuo ipotecario del 10.5.2006, per Notar E. F., di originari €.160.000,00, concesso dalla BANCA a M. E., quale titolare della ditta individuale U. di M. E.

Ha eccepito l'opponente 1) la nullità delle clausole contenute nella fideiussione per contrasto con la normativa consumeristica, in particolare della clausola 6 di deroga all'art. 1957 cc e della clausola 7 che prevede il pagamento "a prima richiesta", in quanto in violazione dell'art. 33, commi 1 e 2 lett. t), cod. consumo, nonché degli artt. 1341 e 1342 cc, con decadenza della opposta dal credito verso il fideiussore, 2) la nullità delle clausole nn. 2, 6, e 8 della stessa fideiussione per violazione della normativa antitrust.



Sulla scorta di queste eccezioni, ha così concluso:

“Nel merito: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta da M. D. in data 11.03.2008 in favore della BANCA spa, come sopra individuate, in forza dell’art. 36 Codice del Consumo, dell’art 33 lett t) stesso codice, della Direttiva 93/13 CEE e, più in generale, della normativa comunitaria in materia, ovvero dichiarare inefficaci le stesse clausole in forza degli artt. 1341 e 1342 cc.

- Di conseguenza, accertare e dichiarare la estinzione del diritto del creditore verso il fidejussore, per effetto di quanto disposto dall’art. 1957 cc.

- In subordine ed in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt 2-6-8 della richiamata fidejussione e perciò dichiarare decaduta la opposta dal diritto di esigere il credito dal fidejussore per effetto di quanto disposto dall’art. 1957 cc

- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.

Si è costituita in giudizio S. N. srl, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’udienza del 21.5.2025, fissata ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, la causa è stata decisa come segue.

Sulla violazione della normativa consumeristica.

Ha eccepito l’opponente la violazione dell’art. 33, comma 2 lett. t) cod. consumo nonché degli artt. 1341 e 1342 cc della clausola n. 6 della fideiussione del 11.3.2008 in atti, che così recita: *“I diritti derivanti alla BANCA spa dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod.civ, che si intende derogato”.*

Ebbene, l’eccezione di vessatorietà alla luce della normativa consumeristica cennata è infondata.

Invero, la clausola che prevede una deroga espressa all’art. 1957 cc deve ritenersi del tutto legittima; infatti per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 21867/2013).



In particolare, da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che *“la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008)”* (Cass. 3.11.2021, n. 31509 e Cass. 13.1.2025, n. 835).

Secondo giurisprudenza consolidata, poi, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (Cass. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste, trattandosi, dunque, di una previsione rimessa all'autonomia contrattuale, liberamente e correttamente esercitata (Trib. Milano n. 6480 del 26 luglio 2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021; Cass. 2263/2006; Cass. n. 9245 del 18/04/2007 e successive conformi: Cass. Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017).

Peraltro, la clausola in commento risulta specificamente approvata in calce al testo contrattuale.

Per quanto attiene poi la posizione del consumatore, incontestata tale qualifica dell'opponente, si rileva che una clausola si considera vessatoria allorché determini *“a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”*, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., ovvero rientri nell'elencazione di clausole di vessatorietà presunta di cui al secondo comma del citato art. 33, in particolare lett. t).

Ebbene, la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. né rientra nell'elencazione tassativa di cui si è detto, né determina un aggravamento dell'obbligazione del garante, il cui contenuto resta sostanzialmente inalterato (in tal senso v. C. Appello di Milano 21/03/2024).

Infatti, secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (v. Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 26906/2023).

In particolare, nell'ordinanza della Corte di Cassazione 20.9.2023, n. 26906, si legge *“...quindi, essendo l'obbligazione del fideiussore completamente sganciata dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma essendo correlata all'integrale soddisfacimento della stessa, l'azione del creditore non era soggetta a termini di decadenza”*.



Dunque, se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (Cass. cit. 26906/2023, nonché Cass. n. 16536 del 2015; Cass. n. 16758 del 2002; Cass. n. 31569 del 2/12/2019), conseguendo da ciò che non può trovare applicazione la previsione dell'art. art. 33, comma 2 lett. t), cod. consum. non integrando la clausola l'ipotesi di "limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni" di decadenza.

In altri termini, la deroga alla previsione dell'art. 1957 cc, determina una mera semplificazione della posizione contrattuale del creditore, limitatamente all'esclusione di un onere di tempestiva azione nei confronti del debitore principale: la deroga, cioè, non attiene all'obbligazione del garante, la quale rimane immutata per estensione e oggetto, bensì attiene agli oneri di condotta posti a carico del creditore garantito, senza peraltro che ne consegua, a carico del garante-consumatore, alcun "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", col che escludendosi la violazione dell'art. 33, comma, cod. cons..

L'opponente ha pure sollevato l'eccezione di nullità della clausola n. 7 per violazione della stessa disciplina consumeristica (art. 33, commi 1 e 2 lett. t), *in quanto clausola che stabilisce il diritto di esigere immediatamente la prestazione, anche a prescindere dalla puntuale prova del credito e rinviando nel tempo sia la possibilità di dare piena prova del credito, sia la possibilità di sollevare eccezioni da parte del consumatore, con evidente squilibrio contrattuale* (v. atto di citazione).

Nella clausola cennata si legge: "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BANCA spa a semplice richiesta scritta quanto dovutole...".

Ebbene, l'eccezione non è fondata.

Invero, sulla scorta di un orientamento dei Giudici di legittimità che ad oggi non conosce smentite, deve rilevarsi, quanto alla clausola "a prima richiesta", che quell'espressione può riferirsi sia a forme di garanzia autonome svincolate dal rapporto garantito, sia a garanzie, come la fideiussione, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno intenso verso l'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole che hanno il fine di derogare parzialmente alla disciplina dell'art. 1957 cc, ad esempio limitata alla previsione che, per precludere l'estinzione della garanzia, basti una semplice richiesta scritta. Nel presente caso proprio quest'ultima finalità sembra avere la clausola cennata: non di sganciare la garanzia dal rapporto garantito, perché non vi è alcuna statuizione sul regime delle azioni di rivalsa; non di attenuare il vincolo di accessorietà della fideiussione, per le stesse identiche ragioni.



In altri termini, può essere interpretata come una clausola di “semplice richiesta scritta”, anziché come *solve et repete* (quindi limitativa della facoltà del consumatore di opporre eccezioni), cioè come dispensa del creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziale nei confronti del fideiussore e sufficienza dell’intimazione stragiudiziale in relazione alla clausola di deroga all’art. 1957 cc, pure prevista (generalmente) nelle fideiussioni (vedi Cass. 9.8.2016 n. 16825; in precedenza Cass. 21.5.2008 n. 13078; Cass. 12.12.2005 n. 27333; Cass. 4.7.2003 n. 10574; Cass. 1.7.1995 n. 7345).

Peraltro, nella specie, nella fideiussione che si tratta l’obbligo di pagamento del garante è espressamente previsto “a semplice richiesta scritta”, conformemente all’interpretazione come sopra data alla clausola, senza la previsione della limitazione ad opporre eccezioni.

Pertanto, anche questo preteso motivo di nullità è infondato.

Sulla violazione della normativa antitrust.

Parte attorea ha eccepito la nullità della stessa fideiussione per violazione della normativa antitrust, ovvero la nullità delle clausole ripetitive di quelle nn. 2, 6, 8 del modello ABI di fideiussione *omnibus*, per le quali Banca d’Italia aveva ritenuto sussistente l’illecito concorrenziale.

Ora, è, anzitutto, noto che le clausole dello schema ABI, ritenute da Banca d’Italia, con il provvedimento 55/2005, sbocco dell’intesa illecita, sono: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n.6 (clausola di rinuncia ai termini *ex art.1957 cc*) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la Banca d’Italia ha ritenuto che A.B.I. avesse previsto, per la fideiussione *omnibus*, disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l’art.2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90, avendo scopo fondamentale di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero derivanti dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Occorre subito osservare che la Suprema Corte, con la recente pronuncia a SS.UU. n.41994/2021, nell’ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina *antitrust* in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.



Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto con la clausola o con la parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così a par.2.15.1).

Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (ivi, par.2.15.2).

Nel caso che ci occupa è stata eccepita la nullità parziale, e segnatamente della clausola n. 6 di deroga dell'art. 1957 cc, con conseguente decadenza della opposta a poter agire nei confronti del garante oltre i termini di cui all'art 1957 cc.

Ebbene, l'eccezione non può essere accolta.

Deve essere sottolineato, invero, che la fideiussione oggetto di accertamento da parte di Banca di Italia quale Autorità garante della concorrenza è stato lo schema contrattuale di fideiussione *omnibus* concordato dall'ABI con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e trasmessa con lettera del 7.3.2003 a BI.

È in relazione a quello schema predisposto dall'ABI che Banca Italia ha rilevato l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.

Ed è in relazione a quello schema proposto nel 2003 da ABI, costituente un "cartello" delle banche aderenti alla stessa ABI, che il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato lesivo della concorrenza, sicchè, per contro, quel provvedimento non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione *omnibus* che qui si tratta, la quale stipulata il 11.3.2008, risale ad un periodo rispetto al quale nessuna indagine, circa l'esistenza di un accordo tra banche restrittivo della concorrenza, è stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è già detto- coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.

In altri termini, poiché il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento al modello di fideiussione *omnibus* utilizzato nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca d'Italia, parte attorea era onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n.287/90, con riferimento alla fideiussione specifica all'esame.



Di ciò il garante opponente non ha dato alcuna prova, non ha cioè nemmeno allegato, prima, e dimostrato, dopo, che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe “coordinato” la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela (i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.

Vale a dire che manca (atteso che la previsione in contratto di clausole del genere non è di per sé illegittima), la prova di una “intesa”, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.

Pertanto, l'eccezione di nullità (parziale) non è accoglibile.

Spese di lite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il dm 147/22, scaglione da 26 mila a 52 mila euro, con applicazione dei parametri.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. n. 771/2024 ai sensi dell'art. 653 cpc;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 21.5.2025.

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

